

Codice A1505A

D.D. 16 maggio 2016, n. 287

DGR n. 23-551 del 10 novembre 2014 - Definizione delle situazioni critiche dei programmi di investimento in materia di servizi per la prima infanzia - Comune di Vinzaglio (NO) - Presa d'atto della conversione del micro-nido in presidio a rilievo sociale e altre funzioni assistenziali.

La Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta regionale n. 23-551 del 10/11/2014 ha approvato gli indirizzi e i criteri per definire le criticità riscontrate e concludere i programmi regionali d'investimento promossi con le Deliberazioni Giunta Regionale n. 80-9710 del 16/06/2003 e sm.i. n. 50-13233 del 03/08/2004 e s.m.i., n. 31-6180 del 18/06/2007 e n. 37-10141 del 24/11/2008.

Tra gli interventi finanziati con i su citati programmi d'investimento sono emerse situazioni critiche riferite alla messa in funzione o al proseguimento dell'attività dei servizi di micro-nido, ricadenti in aree a bassa densità di popolazione bambina o in aree fortemente penalizzate dall'avversa congiuntura economica in cui ricade la regione.

La DGR n. 23-551 del 10/11/2014 introduceva la possibilità per gli enti beneficiari di contribuzione regionale per la realizzazione di micro-nidi o di asili nido, ultimati nelle opere con servizio autorizzato al funzionamento ma non operativo, di proporre, tra l'altro, istanza di variazione dei servizi realizzati in altre attività socio-assistenziali o a rilievo sociale (L.R. 1/2004 e s.m.i.), preservando l'originario contributo regionale somministrato.

In tali casi l'istanza di variazione deve essere corredata da documentazione che illustri i termini di realizzazione della conversione e i nuovi termini di messa in esercizio dell'immobile, previa la realizzazione degli eventuali adeguamenti conseguenti, a totale carico del richiedente.

In questo contesto il Comune di Vinzaglio (NO) con istanza protocollo n. 114 del 12/01/2016, specificata ed integrata in data 10/03/2016 e 12/04/2016, formalizzava domanda di conversione del micro-nido realizzato in presidio a rilievo sociale, ospitante un centro incontro e un punto di socializzazione, e in uno spazio destinato a "farmacia rurale" già attivata in tale contesto dal Comune a far data dal 01/03/2015.

Preso atto che con nota del 6/04/2016 l'ASL VC ha certificato che la farmacia insediata, in forza della deliberazione comunale G.C n. 15 del 10/03/2015 è unica, rurale e sussidiata.

Preso atto che il decreto legislativo 153/2009 "*Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69*" ha individuato e definito i nuovi compiti e le nuove funzioni assistenziali che le farmacie sia pubbliche sia private operanti in convenzione con il servizio sanitario nazionale, potranno svolgere tra i quali:

- partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti o domiciliati nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia;
- collaborazione delle farmacie alle iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio;
- effettuazione di prenotazioni di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino, nonché ritiro dei referti.

Riscontrato, che per la conversione dell'immobile non occorre eseguire opere e che quindi il presidio a rilievo sociale è immediatamente attivabile dal ricevimento dell'atto regionale di nulla-

osta alla proposta e che la parte dei locali destinati a “farmacia rurale” sono stati identificati dal comune, a tale funzione, già a far data dal 01/03/2015 con la deliberazione comunale G.C n. 15 del 10/03/2015.

Rilevato che secondo i criteri introdotti dalla D.G.R. n. 23-551 del 10/11/2014:

- la proposta di conversione è rispettosa della destinazione d’uso socio-assistenziale a cui è vincolato l’immobile recuperato con le risorse regionali;
- il comune ha presentato idonea documentazione per illustrare la proposta di conversione dell’immobile che può avvenire in tempi e modi congrui e rapidi;
- la conversione è stata approvata con Deliberazione della Giunta municipale n. 15 del 10/03/2015;
- la specifica attività di “farmacia rurale” insediata dal Comune a far data dal 01/03/2015, svolge attività a valenza assistenziale in linea con il D.Lgs 153/2009 essendo un servizio di prossimità e unico esistente sul territorio comunale;
- la farmacia rurale occupa circa il 35% dell’immobile, complessivamente recuperato e rimane quindi minoritaria rispetto alla parte destinata a rilievo sociale che si sviluppa sulla totalità dell’immobile;
- il decreto legislativo 153/2009 ha attribuito alle farmacie funzioni assistenziali;
- non sussistono cause ostative all’accoglimento dell’istanza.

Ritenuto, per le motivazioni suesposte, di prendere atto della proposta di conversione del micro-nido realizzato nel contesto del programma d’investimento di cui alla D.G.R. n. 50-13233 del 03/08/2004 e s.m.i. in presidio a rilievo sociale e altre funzioni assistenziali come da deliberazione comunale G.C n. 15 del 10/03/2015.

Tutto ciò premesso e considerato;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

IL DIRIGENTE

vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i;

visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" s.m.i. e in particolare gli artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";

vista la Legge Regionale 11 aprile 2001, n. 7 e il relativo regolamento di cui al D.P.G.R. 5 dicembre 2001 n. 18/R "Regolamento contabile della Regione Piemonte" e sue successive modificazioni;

visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

vista la Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" s.m.i. e in particolare gli artt. 17 "Funzioni dei dirigenti" e 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";

vista la Legge Regionale 8 gennaio 2004, n. 1 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento";

In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 23-551 del 10/11/2014.

determina

Di prendere atto della proposta, avanzata dal Comune Vinzaglio (NO), di conversione del micro-nido realizzato nel contesto del programma d'investimento di cui alla D.G.R. n. 50-13233 del 03/08/2004 e s.m.i. in presidio a rilievo sociale, ospitante un centro incontro, un punto di socializzazione e uno spazio destinato a "farmacia rurale" quest'ultimo insediato già a far data dal 01/03/2015.

Di dare atto che secondo i criteri introdotti dalla D.G.R. n. 23-551 del 10/11/2014:

- la proposta di conversione è rispettosa della destinazione d'uso socio-assistenziale a cui è vincolato l'immobile recuperato con le risorse regionali;
- il comune ha presentato idonea documentazione per illustrare la proposta di conversione dell'immobile che può avvenire in tempi e modi congrui e rapidi;
- la conversione è stata approvata con Deliberazione della Giunta municipale n. 15 del 10/03/2015;
- la specifica attività di "farmacia rurale" insediata dal Comune a far data dal 01/03/2015, svolge attività a valenza assistenziale in linea con il D.Lgs 153/2009 essendo un servizio di prossimità e unico esistente sul territorio comunale;
- la farmacia rurale occupa circa il 35% dell'immobile, complessivamente recuperato e rimane quindi minoritaria rispetto alla parte destinata a rilievo sociale che si sviluppa sulla totalità dell'immobile;
- il decreto legislativo 153/2009 ha attribuito alle farmacie funzioni assistenziali;
- non sussistono cause ostative all'accoglimento dell'istanza.

Di autorizzare la proposta di conversione dell'immobile, presentata dal Comune di Vinzaglio (NO), secondo gli atti a corredo dell'istanza protocollo n. 114 del 12/01/2016, specificata ed integrata in data 10/03/2016 e 12/04/2016.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, in quanto concernente la riconversione di un immobile e non un'attribuzione di beneficio economico.

Si attesta la regolarità amministrativa del presente atto.

Il Dirigente
Elena Russo